

FAQ sull'AVVISO PUBBLICO di cui alla DGR 541/2020 e su sistemi INFORMAZIONI RADAR e CODICE UNICO REGIONALE (CISE):

Approvazione avviso pubblico Misura 1 - Determinazione 8 settembre 2020 n. G10262;

Approvazione avviso pubblico Misura 2 - Determinazione 8 settembre 2020 n. G10264;

Approvazione avviso pubblico Misura 3 - Determinazione 8 settembre 2020 n. G10265.

DOMANDE FREQUENTI:

Dove trovo il codice RADAR della mia struttura?

Seguire le seguenti istruzioni andando sulla pagina <http://www.visitlazio.com/osservatorio/>;

Accedere alla propria pagina RADAR (Area Riservata);

clickare su "profilo struttura";

scegliere la voce "codici";

la voce "ID" corrisponde al codice RADAR.

Qual è il termine entro il quale andava effettuata l'iscrizione a RADAR per poter accedere ai benefici della DGR 541/2020?

L'iscrizione andava effettuata entro la pubblicazione degli avvisi pubblici ossia l'8 settembre 2020, come specificato nella stessa DGR 541/2020

Qualora la struttura non sia ancora iscritta a RADAR si può richiedere l'iscrizione ora?

L'iscrizione a RADAR è obbligatoria, in base al Regolamento Regionale, e qualora una struttura turistica sia attiva deve iscriversi a RADAR nelle modalità indicate alla pagina (la mancata iscrizione è soggetta a sanzione amministrativa da parte degli organi di polizia). L'iscrizione dopo la data dell'8 settembre 2020, **NON dà diritto ad accedere ai benefici**, in base a quanto previsto dalla DGR 541/2020.

Posso avere una certificazione dell'iscrizione a RADAR?

La DGR 541/2020 prevede una autocertificazione da parte dell'interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 de l D.P.R. 445/2000 soggetta alle responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci) dell'avvenuta iscrizione a RADAR entro la pubblicazione degli avvisi pubblici. Basta compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta di cui alla DGR 541/2020 presente sul sistema regionale. Non è prevista alcuna certificazione da parte dell'amministrazione regionale dell'iscrizione, che quindi non viene rilasciata per non aggravare inutilmente i procedimenti (si richiama l'art. 43 del DPR 445/2000). La Regione effettuerà controlli successivi sulla rispondenza delle dichiarazioni effettuate.

Dove trovo il codice identificativo regionale (CISE) della mia struttura? E' lo stesso del codice RADAR?

Al momento della compilazione della domanda di contributo, è necessario indicare sia il n. di Codice Identificativo regionale della Struttura Extralberghiera (CISE) sia il n. di registrazione su RaDaR (Raccolta Dati Regionali). Entrambi i Codici, come specificato nell'Avviso pubblico, devono però essere stati richiesti prima della pubblicazione degli avvisi pubblici ossia entro l'8 settembre 2020.

Il Codice identificativo regionale – Strutture ricettive Extralberghiere e Alloggi per uso turistico (CISE) è un codice diverso dal Codice Radar ed è stato istituito nel 2017 ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/2015 (*Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere*) e ss.mm. art. 1, c. 4 e 5. I due codici sono differenti perché hanno finalità diverse.

Con DGR 666 del 24/10/2017, pubblicata sul BURL n. 89 del 7/11/2017, sono state approvate le *Modalità per la gestione della Banca Dati e l'utilizzo del Codice identificativo Regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico, operanti sul territorio regionale, di cui al Regolamento regionale n. 14/2017.*

Il Codice è reperibile, qualora sia stato richiesto, alla pagina del Sistema di registrazione on line, che consente ai titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere richiedere alla Regione il Codice identificativo Regionale, alla pagina <http://www.regione.lazio.it/cise/>. Andare in “Elenco strutture registrate” e procedere alla ricerca col motore di ricerca presente a questa pagina.

Altre informazioni si trovano alla pagina: http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=evidenzaDettaglio&id=14

Qual è il termine entro il quale andava effettuata l'iscrizione al CISE per poter accedere ai benefici della DGR 541/2020?

L'iscrizione andava effettuata entro l'8 settembre data di pubblicazione degli avvisi pubblici, come specificato nella stessa DGR 541/2020 e negli stessi avvisi.

Il Codice identificativo regionale doveva essere richiesto, ai sensi del Regolamento regionale n. 8/2015 (Nuova disciplina della Strutture ricettive Extralberghiere) e ss.mm., art. 1, c. 4-5, subito dopo aver presentato la SCIA al Comune competente per territorio, dal titolare della struttura ricettiva extralberghiera, registrandosi attraverso il seguente applicativo regionale: <http://www.regione.lazio.it/cise/>

Tale Codice, rilasciato dal suddetto applicativo subito dopo la registrazione, deve essere pubblicato su tutti gli strumenti di promo-commercializzazione dell'ospitalità.

Qualora la struttura non abbia ancora richiesto il CISE si può richiedere ora?

La richiesta del CISE è obbligatoria, in base al Regolamento Regionale n. 8/2015 e ss.mm., e qualora una struttura turistica sia attiva deve chiederlo nelle modalità indicate alla pagina sopra richiamata. **La richiesta dopo l'8 settembre, data di pubblicazione degli avvisi, NON dà diritto ad accedere ai benefici di cui alla DGR 541/2020.**

Posso avere una certificazione dell'iscrizione al CISE?

La DGR 541/2020 prevede una autocertificazione da parte dell'interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alle responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci) dell'avvenuta richiesta del CISE entro la pubblicazione degli avvisi pubblici. Basta compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta di contributo, di cui alla DGR 541/2020, presente sul sistema regionale. Non è prevista alcuna certificazione da parte dell'amministrazione regionale dell'iscrizione, che quindi non viene rilasciata per non aggravare inutilmente i procedimenti (si richiama l'art. 43 del DPR 445/2000). La Regione effettuerà controlli successivi sulla rispondenza delle dichiarazioni effettuate.

Dove si trova l'attestazione IBAN e è necessaria la dichiarazione da parte della Banca?

L'attestazione dell'IBAN richiesta dall'Avviso pubblico, è scaricabile dalla pagina del portale con gli altri allegati al seguente link www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo.

E' una autodichiarazione effettuata dal richiedente ed il conto corrente deve essere intestato al beneficiario del contributo (persona giuridica o fisica esercente l'attività ricettiva o di agenzia di viaggi e turismo).

Come si conclude la fase dell'invio della domanda e che tipo di comunicazione arriva?

Le istruzioni per la compilazione della domanda si trovano all'interno della piattaforma, di seguito il link per accedere: www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo;

Il richiedente, dopo l'invio dell'istanza, dovrebbe ricevere, all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, una comunicazione come la seguente riportata a titolo esemplificativo

"Con la presente email confermiamo che la domanda nr P1Y9112I del 14/05/2020 e' stata acquisita dal protocollo della Regione Lazio con il nr 378/2020 con oggetto: 'Istanza P1Y9112I – ggggggg rrrrrrr;'"

La comunicazione indica il numero del protocollo di ricezione della domanda.

Nel caso in cui non arrivasse questa comunicazione, che si suggerisce di cercare anche nella cartella SPAM, si consiglia di inoltrare una nuova istanza e attendere il protocollo di ricezione.

Se non viene ricevuta alcuna comunicazione riguardo l'invio della domanda vuol dire che la domanda non è stata inviata e pertanto va rifatta da capo la procedura.

Cosa devo fare se sbaglio in qualche modo la compilazione della domanda e mi accorgo dell'errore solo dopo averla inviata e aver ottenuto la conferma tramite ricezione del protocollo?

Si consiglia di procedere all'invio di una nuova istanza, specificando che la stessa sostituisce la precedente istanza avente n. protocollo _____ del _____

Cosa devo fare se non ho un indirizzo di Poste Elettronica Certificata e il sistema non mi permette di concludere a buon fine l'invio della domanda?

Dopo aver effettuato un paio di tentativi, se il problema persiste si consiglia di inserire un indirizzo fittizio di posta elettronica certificata con una estensione dopo la chiocciola del tipo "@legalmail.it". A quel punto è necessario inserire la dicitura "indirizzo PEC fittizio inserito per superare il campo". Chiaramente nel campo dell'indirizzo di posta elettronica semplice, porre attenzione all'inserimento di un contatto valido, fondamentale per le comunicazioni successive.

B&B e Case appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale in quale misura rientrano?

Bed & Breakfast e Case Vacanze, in forma imprenditoriale e non, rientrano nella MISURA 3: *bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale*". Pertanto, è possibile ottenere il bonus a fondo perduto di cui alla misura suddetta.

Con quale forma di contributo è compatibile il bonus a fondo perduto per le imprese turistiche?

Come specificato nell'Avviso Pubblico lo stesso beneficiario non deve aver ottenuto alla data di presentazione della domanda, per l'annualità 2020, l'attribuzione o riscossione di altro analogo contributo a fondo perduto. Per analogo si intende per le stesse finalità della DGR e dell'Avviso pubblico, ovvero, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza Covid19 per far fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità ed anche per le spese di riavvio

dell'attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali, da parte della stessa Regione Lazio, dello Stato, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi comunque qualificati.

Si specifica che i finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia da richiedere presso Istituti di credito non rientrano tra le categorie di "contributo a fondo perduto".

Se il beneficiario ha già percepito il contributo previsto dalla DGR 239/2020 può presentare una nuova richiesta di contributo?

NO.

Coloro i quali hanno già ottenuto i contributi previsti dalla DGR 239/2020 non possono ripresentare una nuova istanza per i contributi di cui alla DGR 541/2020.

Gestisco più Strutture ricettive turistiche quante domande posso presentare?

In presenza di codici ID RADAR/CISE differenti e attivi, sono ammesse richieste di contributo per ogni struttura gestita. Nel caso di Albergo o Hotel dotato di Dipendenza/e alberghiera/e è ammessa una sola richiesta di contributo con riferimento all'immobile principale o casa-madre.

Nel caso di Affittacamere o Guest house ubicata in due appartamenti di uno stesso stabile è ammessa una sola richiesta di contributo.

Gestisco un Albergo diffuso, posso presentare domanda di contributo per una delle Misure di cui alla DGR 541/2020?

Si,

la DGR 541/2020 ricomprende anche questo tipo di strutture che possono fare domanda sulla Misura 1.

L'Albergo diffuso, disciplinato dal Regolamento regionale n. 7/2015 (Disciplina dell'attività ricettiva di Albergo diffuso), è ricompreso nella Misura 1 e pertanto può essere presentata domanda di contributo per l'Avviso di pubblico di cui alla DGR 541/2020.

Gestisco un Alloggio turistico o Locazione breve ad uso turistico, posso presentare domanda di contributo per una delle Misure di cui alla DGR 541/2020?

NO.

Gli Alloggi turistici o locazioni brevi a uso turistico (disciplinate da art. 1571 C.C., art. 53 del D.Lgs. 79/2011 e art. 4 del D.L. 50/2017), di cui all'art. 12/bis del Regolamento regionale n. 8/2025 (*Nuova disciplina delle Strutture ricettive Extralberghiere*) e ss.mm., non rientrano tra le forme di ospitalità ricomprese nelle Misure di cui alla DGR 541/2020. Pertanto non può essere presentata domanda di contributo per l'Avviso di pubblico di cui alla DGR 541/2020

DURC (regolarità contributiva)

Ho il Durc irregolare posso percepire direttamente il contributo di cui alla DGR 541/2020?

NO.

Nel caso di concessione di contributi pubblici a favore di imprese, le norme vigenti prevedono che da parte dell'Ente concedente venga richiesta all'INPS e all'INAIL la certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa.

Nel caso il Durc risulti irregolare, in base all'art.2 comma 2 del DM 30 gennaio 2015, non possono essere concesse sovvenzioni alla ditta interessata.

L'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che: Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

